



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 novembre 2018  
(OR. en)

13815/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0373(NLE)**

---

---

**FISC 432  
ECOFIN 1005**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2018) 721 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
----------	---

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 721 final.

All.: COM(2018) 721 final



Bruxelles, 31.10.2018  
COM(2018) 721 final

2018/0373 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione a determinate autovetture. Unitamente alla richiesta di proroga, la Lettonia ha presentato una relazione che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 7 settembre 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione, che devono tenerle aggiornate e controllarle.

Con la decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio<sup>1</sup> è stata concessa alla Lettonia l'autorizzazione a limitare all'80 % il diritto a detrazione in relazione a talune autovetture. La Lettonia ha osservato che tale percentuale non corrispondeva alle circostanze reali per cui, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio<sup>2</sup>, le è stata concessa l'autorizzazione a limitare il diritto alla detrazione al 50 %. Tale decisione scade il 31 dicembre 2018 e la Lettonia ha chiesto di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo limitato.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2013/191 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 11).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15).

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, la Lettonia ha presentato una relazione che comprende un riesame della percentuale stabilita per la detrazione dell'IVA.

La Lettonia ritiene che la percentuale applicata continui a essere adeguata. Durante il periodo di applicazione della misura speciale, la Lettonia si è pienamente avvalsa della limitazione del diritto a detrazione e ha concluso che, quando le autovetture non sono utilizzate esclusivamente a fini professionali, tale limitazione permette un alleggerimento dell'onere amministrativo sia per i soggetti passivi IVA che per l'amministrazione fiscale.

Le condizioni per l'applicazione della deroga sono tuttora valide. Pertanto, la misura speciale si applica a tutte le autovetture con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente e inferiori ad un certo peso che non sono utilizzate esclusivamente a fini professionali. Le autovetture utilizzate per talune attività specifiche sono escluse dalla limitazione del diritto a detrazione e trattate secondo le regole normali: automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri (come i taxi) o di merci; automobili utilizzate per lezioni di guida; automobili utilizzate per servizi di vigilanza o di emergenza; automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

Dato l'impatto positivo della misura speciale per quanto riguarda l'onere amministrativo a carico dei contribuenti e delle autorità fiscali, si propone di concedere la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione<sup>3</sup>, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

---

<sup>3</sup> COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro l'evasione fiscale e la semplificazione della riscossione dell'IVA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e a contrastare l'evasione dell'IVA e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Lettonia come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una clausola di caducità: è fissato un termine automatico al 31 dicembre 2021.

Qualora la Lettonia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2021, entro il 31 marzo 2021 dovrebbe essere presentata alla Commissione una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata congiuntamente alla domanda di proroga.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio<sup>5</sup> ha autorizzato la Lettonia a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, nonché sulle spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture fino al 31 dicembre 2018.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali.
- (3) La Commissione ha trasmesso la richiesta della Lettonia agli altri Stati membri con lettera del 7 settembre 2018. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, la Lettonia ha presentato una relazione che comprende un riesame della percentuale stabilita per la detrazione dell'IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Lettonia ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.
- (5) La proroga di tale misura di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. Dato l'impatto positivo

---

<sup>4</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15).

della misura di deroga sull'onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, la Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare le misure in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

- (6) Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2021, dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2021 una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata, unitamente alla domanda di proroga.
- (7) La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 6*

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2021.
2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1."

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019.

#### *Articolo 3*

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*